



**Città di Somma Lombardo**  
Provincia di Varese

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Delibera N. 29/2021**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI  
(TASSA RIFIUTI)**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **20:30**, in Somma Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio LOCURCIO Gerardo.

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in videoconferenza, essendo presente in sede il Presidente del Consiglio e il Sindaco che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa dai predetti componenti, nonché l'identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in videoconferenza, Consiglieri Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Pedrinazzi, Brovelli, Calandra, Casale, Catalano, Garbuzzi, Barcaro A., Barcaro M., Nervo, Aguzzi Casagrande, Giusti, Scidurlo.

Alla seduta risultano pertanto presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
BELLARIA Stefano - Sindaco	Sì
APOLLONI Alessandra - Consigliere	Sì
CASAGRANDE Manolo - Consigliere	Sì
RUGGERI Angelo - Consigliere	Sì
PEDRINAZZI Giacomo - Consigliere	Sì
BROVELLI Claudio - Consigliere	Sì
CALANDRA Castrenze - Consigliere	Sì
LOCURCIO Gerardo - Presidente	Sì
CASALE Katia - Consigliere	Sì
CATALANO Antonio - Consigliere	Sì
GARBUZZI Stefania - Consigliere	Sì
BARCARO Alberto - Consigliere	Sì
BARCARO Martina - Consigliere	Sì
NERVO Alberto Luigi - Consigliere	Sì
AGUZZI CASAGRANDE Mariangela - Consigliere	Sì
GIUSTI Marco - Consigliere	Sì
SCIDURLO Manuela - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	17
Totale Assenti:	0

Nel corso della seduta hanno partecipato altresì gli Assessori, Signori:

- ALIPRANDINI Stefano
- NORCINI Raffaella
- CALO' Francesco
- PIANTANIDA CHIESA Edoardo
- VANNI Barbara Stefania

- - -

Rispetto all' appello iniziale non ci sono variazioni per cui **i presenti sono 17.**

Alle ore 22.40 il Presidente introduce l'argomento e dà la parola all'Assessore Vanni per l'illustrazione della proposta.

Segue dibattito, come riportato in separato atto...*omissis*... nel corso del quale intervengono i Consiglieri Ruggeri, Barcaro A., Scidurlo, l'Assessore Vanni e il Sindaco.

L'Assessore Vanni precisa che nella proposta di deliberazione deve rettificarsi da "domestiche" in "non domestiche" il riferimento all'oggetto dell'articolo 19.

Alle ore 22.53 il Presidente invita il Consiglio alla votazione.

La stessa, espressa in forma palese per appello nominale effettuato dal Presidente, dà i seguenti risultati:

**Presenti n. 17:** Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Pedrinazzi, Brovelli, Calandra, Locurcio, Casale, Catalano, Garbuzzi, Barcaro A., Barcaro M., Nervo, Aguzzi, Giusti, Scidurlo.

**Favorevoli n. 12:** Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Pedrinazzi, Brovelli, Calandra, Locurcio, Casale, Catalano, Garbuzzi, Scidurlo.

**Contrari n.1:** Nervo.

**Astenuti n. 4:** Barcaro A., Barcaro M., Aguzzi, Giusti.

In base ai predetti risultati

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.Lgs. n° 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha previsto in particolare:

- all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del TUA (Testo Unico dell'Ambiente – D.Lgs. 152/2006) la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, facendo venir meno la definizione di "rifiuti assimilati";
- all'art. 184 del TUA la classificazione dei rifiuti;
- all'art. 198 del TUA l'abrogazione della lettera g), comma 2 che prevedeva la possibilità per i comuni di assimilare, per quantità e qualità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

Il comma 2 bis) dispone inoltre che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

VISTI altresì l'art. 1, commi 821 e seguenti della Legge 160/2019 istitutiva del canone unico patrimoniale, nonché la delibera di Consiglio comunale n° 10 del 25.1.2021 di approvazione del canone patrimoniale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n° 37 del 10.7.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI;

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla modifica del regolamento in vigore (di cui si allega la copia regolamento vigente e la copia del regolamento modificato):

- 1) adeguando tutti gli articoli del regolamento nei quali sono riportati i termini "rifiuti assimilati"/riferimenti normativi non più validi (art. 3, art.6, art.7, art. 11, art. 12, art.13, art. 16, art. 23)
- 2) art. 14 "Classificazione delle utenze non domestiche" aggiunto il comma 7:  
7. Si precisa che, indipendentemente dalla natura dei rifiuti prodotti nei locali destinati all'attività principale (speciali o urbani), continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
- 3) art. 19 "Riduzioni per le utenze non domestiche" – definizione della procedura relativa al conferimento al di fuori del servizio pubblico

#### Testo vigente

1. Per le attività produttive, commerciali o di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver introdotto interventi tecnici organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuto od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione del 10 % dell'imposta dovuta.
2. Al fine di ottenere tale riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### Testo modificato

1. In attuazione di quanto disposto dall'art 238 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata

alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale:

- a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
    1. categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto
    2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato
    3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito
  - b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER
  - c) attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiara che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti
  - d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:
    - I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto
    - II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.
2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31/5 di ogni anno.
  3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque
  4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
  5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.
  6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.
  7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
  8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/1999, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente Kd determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CER</i>	<i>% riduz K<sub>d</sub></i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108	40%
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201	10%
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101	5%
	<i>Carta e cartone</i>	200101	
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102	5%
	<i>Plastica dura in centro di raccolta</i>	200139	10%
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103	20%
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138	
METALLI	<i>Imballaggi metallici</i>	150104	5%
	<i>Metallo</i>	200140	
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107	5%
	<i>Vetro</i>	200102	
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109	30%
	<i>Abbigliamento</i>	200110	
	<i>Prodotti tessili</i>	200111	
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307	20%
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301	50%

9. Le percentuali di riduzione dei K<sub>d</sub> di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.
10. Le percentuali di riduzione dei K<sub>d</sub> per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.
11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

- 4) Art. 21 “Altre riduzioni ed esenzioni” comma 2 –inserimento esenzione per alloggi di pronta accoglienza

Testo in vigore

Comma 2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento
- b) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
- c) le superfici occupate dalle onlus riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del 04.12.1997, ed utilizzate per i propri fini istituzionali;

Testo modificato

Comma 2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento
- b) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto

c) le superfici occupate dalle onlus riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del 04.12.1997, ed utilizzate per i propri fini istituzionali;

d) gli immobili di pronta accoglienza, gestiti sulla base di apposite convenzioni sottoscritte con il comune

5) Art. 23 "Tributo giornaliero" aggiunto il comma 9

9. Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero le occupazioni effettuate dai soggetti titolari di autorizzazione e concessione di posteggi in "area mercatale".

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti) aggiornato alle modifiche approvate, allegato facente parte integrante della seguente deliberazione;

Visto lo statuto dell'ente e il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 14.4.2021;

CONSIDERATO che la seguente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione congiunta Finanza / Territorio nella seduta del 21.4.2021;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 18 del 17/03/2021, allegati alla presente;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare le seguenti modifiche al regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio comunale n° 37 del 10.7.2020:
  - a) adeguando tutti gli articoli del regolamento nei quali sono riportati i termini “rifiuti assimilati”/riferimenti normativi non più validi (art. 3, art.6, art.7, art. 11, art. 12, art.13, art. 16, art. 23)
  - b) art. 14 “Classificazione delle utenze non domestiche” aggiunto il comma 7:

7. Si precisa che, indipendentemente dalla natura dei rifiuti prodotti nei locali destinati all’attività principale (speciali o urbani), continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
  - c) art. 19 “Riduzioni per le utenze non domestiche” – definizione della procedura relativa al conferimento al di fuori del servizio pubblico

### Testo vigente

1. Per le attività produttive, commerciali o di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver introdotto interventi tecnici organizzativi comportanti un’accurata minore produzione di rifiuto od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione del 10 % dell’imposta dovuta.
2. Al fine di ottenere tale riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### Testo modificato

1. In attuazione di quanto disposto dall’art 238 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2, del D.Lgs. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l’utenza non domestica trasmetta all’ufficio tributi comunale:
  - a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
    1. categoria e classe di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto
    2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato

3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito
  - b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER
  - c) attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiara che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti
  - d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:
    - I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto
    - II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.
2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31/05 di ogni anno.
3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque.
4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.
6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.
7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/1999, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente K<sub>d</sub> determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CER</i>	<i>% riduz K<sub>d</sub></i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108	40%
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201	10%
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101	5%
	<i>Carta e cartone</i>	200101	

PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102	5%
	<i>Plastica dura in centro di raccolta</i>	200139	10%
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103	20%
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138	
METALLI	<i>Imballaggi metallici</i>	150104	5%
	<i>Metallo</i>	200140	
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107	5%
	<i>Vetro</i>	200102	
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109	30%
	<i>Abbigliamento</i>	200110	
	<i>Prodotti tessili</i>	200111	
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307	20%
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301	50%

9. Le percentuali di riduzione dei Kd di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.
10. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.
11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

d) Art. 21 “Altre riduzioni ed esenzioni” comma 2 – inserimento esenzione per alloggi di pronta accoglienza

Testo in vigore

Comma 2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:

- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
- le superfici occupate dalle onlus riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del 04.12.1997, ed utilizzate per i propri fini istituzionali;

Testo modificato

Comma 2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:

- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
- le superfici occupate dalle onlus riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del 04.12.1997, ed utilizzate per i propri fini istituzionali;
- gli immobili di pronta accoglienza, gestiti sulla base di apposite convenzioni sottoscritte con il comune

e) Art. 23 “Tributo giornaliero” aggiunto il comma 9

9. Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero le occupazioni effettuate dai soggetti titolari di autorizzazione e concessione di posteggi in “area mercatale”.

2) di dare atto che il regolamento aggiornato con le modifiche sopra riportate, allegato facente parte integrante della seguente deliberazione, entra in vigore dal 01.01.2021.

Allegati:

MODIFICA REGOLAMENTO TARI 2021

Somma L parerev 6 su regolamento TARI

Settori Interessati:

Servizi finanziari

Letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
firmato digitalmente  
**LOCURCIO Gerardo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
firmato digitalmente  
**AFFAITATI Annachiara**